



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano

CONTINUITA' UNIFICATO
ORIGINALE

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

PRIMA SEZIONE CIVILE

Udienza pubblica in
data 30/9/2009

OGGETTO
Opposizione allo stato
passivo fallimentare

R.G.N.21050/2008
cron.22439
Rep. 7220

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

| | |
|--------------------------------|-------------|
| dott. Vincenzo Proto | Presidente |
| dott. Francesco Maria Fioretti | Consigliere |
| dott. Aniello Nappi | Consigliere |
| dott. Renato Bernabai | Consigliere |
| dott. Vittorio Ragonesi | Consigliere |

22439/09

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

IL CASO.it

sul ricorso proposto da

Tomaso di Seyssel quale socio dello studio legale
associato Rapini e Seyssel, domiciliato in Roma,
via dei Colli Portuensi 94, presso l'avv. A.Viti,
che lo rappresenta e difende unitamente all'avv.
M.Rapini, come da mandato in calce al ricorso

- ricorrente -

Contro

Fallimento Royal Cars s.r.l.

- intimato -

avverso

1606
2009

il decreto n. 7040/2008 del Tribunale di Milano,
depositato il 28 maggio 2008

Sentita la relazione svolta dal Consigliere dott.


Aniello Nappi

IL CASO.it

Udito il difensore del ricorrente, avv. Viti, che
ha chiesto l'accoglimento del ricorso.

Udite le conclusioni del P.M., dr. I. Patrone, che
ha chiesto l'accoglimento del ricorso

Svolgimento del processo

Con il decreto impugnato il Tribunale di Milano ha
rigettato l'opposizione proposta dallo studio lega-
le associato Rapini e Seyssel avverso il decreto
del giudice delegato al fallimento della Royal Cars
s.r.l., che ne aveva ammesso al passivo fallimenta-
re in rango chirografario il credito di €. 
72.906,19, vantato invece con il privilegio previ-
sto dall'art. 2751 bis n. 2 c.c. per le retribuizio-
ni dei professionisti.

Hanno ritenuto i giudici del merito che, nel conte-
sto dell'art. 2751 bis c.c., il privilegio viene
riconosciuto in ragione dei connotati del soggetto
creditore, piuttosto che della natura della presta-
zione cui il credito si riferisce. Sicché va consi-
derato il profilo strutturale e organizzativo del
creditore, piuttosto che la natura della prestazio-

ne. E benché sia certamente personale e professionale il rapporto tra l'avvocato e il suo cliente, l'inserimento del professionista all'interno di un'associazione professionale ne incrementa la protezione dal rischio lavorativo e la redditività economica, in misura tale da definire l'associazione come un'entità soggettiva non riconducibile a quella tutelata dall'art. 2751 bis n. 2 c.c., con disposizione non suscettibile di interpretazioni analogiche.

IL CASO.it

Contro il decreto ha proposto ricorso per cassazione l'avv. Tomaso di Seyssel, quale socio dello studio legale associato Rapini e Seyssel, che propone quattro motivi d'impugnazione. Mentre non ha spiegato difese il Fallimento Royal Cars s.r.l.

Motivi della decisione

1. Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 2751 bis n. 2 c.c.

Lamenta che il Tribunale, pur riconoscendo la natura personale della prestazione dell'avvocato, nel caso in esame resa da un unico professionista, abbia ommesso di considerare l'effettiva organizzazione dello studio, il numero dei soci, le modalità di distribuzione degli utili tra di essi.

Infatti l'esclusione del privilegio può riguardare solo le associazioni di notevoli dimensioni ed è comunque incompatibile con la prestazione professionale personalmente resa dall'avvocato associato. Con il secondo motivo il ricorrente deduce contraddittorietà della motivazione, lamentando che il Tribunale abbia ommesso di considerare le effettive dimensioni dello studio professionale dell'attore, formato oggi di due soli avvocati, e il suo statuto, che ammette alla ripartizione degli utili solo il professionista cui siano stati corrisposti onorari.

IL CASO.it



Con il terzo motivo il ricorrente deduce insufficienza e contraddittorietà della motivazione, lamentando che il Tribunale abbia contraddittoriamente escluso il privilegio, pur avendo riconosciuto la natura personale della prestazione dell'attore.

Con il quarto motivo infine il ricorrente propone questione di legittimità costituzionale per contrasto con gli art. 3 e 35 Cost. dell'art. 2751 bis n. 2 c.c., ove interpretato nel senso indicato dal Tribunale di Milano.

Vi sarebbe infatti una disparità di trattamento tra gli avvocati non associati e quelli associati, in-

dipendentemente da qualsiasi considerazione per la natura personale dell'attività prestata.

2. Il ricorso è fondato.

Non v'è dubbio in realtà che, come è stato già chiarito da questa Corte, nell'art. 2751 bis n. 2 c.c. «non confluisce solo l'aspetto compensativo di un'attività di natura oggettivamente professionale, ma altresì, ed essenzialmente, l'aspetto "retributivo" di un'attività soggettivamente professionale». Sicché «non rientra nella previsione il compenso ad un professionista per un'attività non professionale, ma in essa non rientra neppure, nella sua letterale formulazione che fa espresso riferimento ai "professionisti" ed ai "prestatori di opera intellettuale", un compenso per un'attività identica a quella integrante la professionalità, ma svolta da soggetto cui la qualifica di prestatore d'opera intellettuale, nelle forme delle professioni protette o non, non compete» (Cass., sez. I, 14 aprile 1992, n. 4549, m. 476784). **IL CASO.it**

Tuttavia secondo l'interpretazione dell'art. 2751 bis n. 2 c.c. proposta nel decreto impugnato, a escludere la riconoscibilità del privilegio, è sufficiente che l'attività professionale risulti pre-



stata, benché personalmente, nell'ambito di un'associazione professionale.

E' invece necessario accertare se il rapporto professionale si instauri tra un singolo professionista e il suo cliente ovvero tra costui e un'entità collettiva nella quale il professionista risulti organicamente inserito quale prestatore d'opera qualificato.

IL CASO.it

Nel primo caso infatti il credito del professionista ha per oggetto prevalente la remunerazione di una prestazione lavorativa, anche se include le spese organizzative essenziali al suo autonomo svolgimento. Nel secondo caso il credito ha per oggetto un corrispettivo, certamente riferibile anche al lavoro del professionista organico, oltre che al capitale, ma solo quale voce del costo complessivo di un'attività essenzialmente imprenditoriale.

E secondo la giurisprudenza di questa corte, «i professionisti che si associano per dividere le spese e gestire congiuntamente i proventi della propria attività non trasferiscono per ciò solo all'associazione tra loro costituita la titolarità del rapporto di prestazione d'opera, ma conservano la rispettiva legittimazione attiva nei confronti del proprio cliente, sicché non sussiste una legit-



timazione alternativa del professionista e dello studio professionale» (Cass., sez. I, 22 marzo 2007, n. 6994, m. 596926, Cass., sez. II, 10 luglio 2006, n. 15633, m. 592057, Cass., sez. II, 9 settembre 2003, n. 13142, m. 566669). Solo quando «l'oggetto della prestazione di cui si chiede la liquidazione non presupponga la personalità del rapporto fra cliente e professionista», allora «l'associazione professionale, costituendo un autonomo centro di imputazione di interessi, ha la capacità di stare in giudizio in persona dei componenti o di chi ne abbia la rappresentanza legale» (Cass., sez. II, 16 novembre 2006, n. 24410, m. 593129).

IL CASO.it

Il decreto impugnato va pertanto cassato con rinvio, perché i giudici del merito, uniformandosi ai principi su enunciati, accertino se l'inserimento dell'avv. Tomaso di Seyssel nello studio del quale è socio sia tale da escludere la natura individuale del suo rapporto professionale con la società poi fallita.

E' infatti dalla natura del rapporto instauratosi tra l'avvocato e il suo cliente che dipende la riconoscibilità del privilegio per il credito del




professionista, indipendentemente dal suo inserimento in un'associazione professionale.

P.Q.M.

La Corte, in accoglimento del ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia anche per le spese al Tribunale di Milano in diversa composizione.


Roma, 30 settembre 2009

Il Presidente




Il consigliere relatore

(dr. Aniello Nappi)



IL CANCELLIERE
Rosella Scialà Rania



CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Prima Sezione Civile

Depositato in Cancelleria

il 22.07.2009

IL CANCELLIERE

